



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 733

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

L.p. 4.08.15, n. 15 "legge provinciale per il governo del territorio" - Artt. 68- comma 1 e 96 "Linee elettriche", comma 2 - Accertamento compatibilità urbanistica e rilascio autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio riguardanti costruzione ed esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto aereo a 220 kV "Borgo Valsugana - Lavis" C.C. CIVEZZANO, PERGINE (Pergine Valsugana), BASELGA DI PINÉ, VIGNOLA- FALESINA - Richiedente: Ministero Sviluppo Economico - Direz. generale per il mercato elettrico, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV - infrastrutture e sistemi di rete - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dip. Infrastrutture e sistemi informativi e statistici - Dir. generale per sviluppo del territorio, programmazione e progetti internazionali - ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO- (pratica n. 27/19).

Il giorno **24 Maggio 2019** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV – infrastrutture e sistemi di rete – e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, entrambi con sede a Roma, con richieste assunte al protocollo del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento rispettivamente col n. S013/2019/85260/2.4, di data 7 febbraio 2019 e col n. S013/2019/91776/2.4, di data 11 febbraio 2019, hanno inoltrato la richiesta per l'accertamento della compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 68 e 96 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 *“legge provinciale per il governo del territorio”*, per gli interventi riguardanti la costruzione e l'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto aereo a 220 kV, denominato “Borgo Valsugana – Lavis”, nei Comuni catastali di Civezzano, Pergine (Pergine Valsugana), Baselga di Piné e Vignola-Falesina.

Il progetto prevede la costruzione e l'esercizio di una variante aerea all'elettrodotto aereo a 220 kV, denominato “Borgo Valsugana – Lavis) ed individuato con la sigla (T.22.290), per la parte ricadente nei Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Piné e Vignola-Falesina, sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, tutti appartenenti alla Comunità territoriale della Valsugana e Bersntol. L'attuazione del progetto avverrà attraverso la delocalizzazione di un tratto dell'elettrodotto esistente, attraverso la realizzazione di un nuovo tracciato che allontana l'attuale linea elettrica dal fondovalle e da ambiti urbanizzati ed edificati, in contesti collinari posti più a nord e ad est dell'attuale tracciato e delle aree urbane interessate. Il nuovo elettrodotto aereo ha origine in corrispondenza del sostegno n. 22 in comune di Civezzano, in corrispondenza del versante settentrionale del Dòs Montonzano, poco a nord-est dell'abitato di Magnago. Da qui il nuovo elettrodotto si dirige verso il Dosso di Penedallo, rimanendo fuori dall'abitato di Penedallo stesso che si trova a nord della variante e dei centri abitati di Cogatti e Seregnano. La nuova linea elettrica attraversa poi il corso del torrente Silla, in corrispondenza della campata compresa fra i sostegni 28/A e 29/A, ai margini del confine fra il comune di Civezzano e di Pergine Valsugana. Il tracciato prosegue poi in direzione sud-est passando fra la Croce della Rocca e il Croz della Crosara, fino ad entrare in prossimità del Dosso di Puen il comune di Baselga di Piné per un tratto di circa 300 metri; rientrando in comune di Pergine Valsugana all'altezza dell'abitato di Guarda, superando le frazioni di Guarda e Buss, in corrispondenza del sostegno 34/A, scende fino al sostegno 36/A nelle vicinanze del Ponte alle Piane per poi riprendere la direzione sud oltrepasando il Rio Negro evitando l'abitato di Serso. Sul fondovalle il tracciato oltrepasa il torrente Fersina e dal sostegno 42/A si dirige verso sud entrando in comune di Vignola-Falesina, lasciando a sinistra la località di Zivignago, per proseguire fino ad attraversare il torrente Eccher e rientrare definitivamente in comune di Pergine Valsugana in prossimità della località di Canzane con la campata fra il sostegno 49/A ed il sostegno 54/A, dove riprende il tracciato della linea aerea esistente. Il nuovo collegamento aereo prevede uno sviluppo complessivo di circa 11 km, con 29 nuovi sostegni che hanno una altezza media all'incirca di 40 metri. Il tratto di elettrodotto che verrà dismesso dopo la realizzazione del nuovo tracciato – quindi demolito – ha invece uno sviluppo complessivo di 9,7 km con demolizione di 32 sostegni. L'ambito interessato dall'elettrodotto esistente oggetto di delocalizzazione è prevalentemente costituito da territori urbani o prossimi a quelli urbanizzati. Le aree interessate dal nuovo tracciato dell'elettrodotto ricadono invece in massima parte in aree naturali (aree boscate, rilievi, dossi o emergenze montuose, aree lacustri e di interesse ambientale, comunque in territori aperti e naturali) o coltivate di fondovalle o di versante, di significativo interesse paesaggistico-ambientale ed anche colturale. Il territorio attraversato dal tracciato del nuovo elettrodotto è in termini generali molto esposto dal punto di vista visivo e della percezione panoramica del paesaggio, con morfologie, profili e assetti figurativi ancora sostanzialmente integri e non interessati da evidenti trasformazioni o elementi di carattere antropico, quindi piuttosto delicato. Va tuttavia precisato in merito che il tracciato in esame è stato oggetto di un procedimento di Valutazione dell'impatto ambientale - che si è concluso con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – n. 223, di data 31 agosto 2017, che ha accertato la compatibilità ambientale del progetto con prescrizioni. All'interno di tale pronunciamento che riguardava un procedimento di VIA Nazionale, si era espressa anche – per le questioni riguardanti la tutela del paesaggio – la Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, la quale, tenuto conto della situazione dei luoghi, della loro conformazione morfologica, culturale ed espositiva, delle analisi puntuali effettuate sui tre grandi settori del nuovo elettrodotto aereo, riteneva opportuno l'interramento dei tratti più problematici della linea prevista, approfondendo gli ulteriori aspetti localizzativi dei sostegni e dei tracciati delle linee, in modo da ridurre gli impatti paesaggistici e migliorare il loro inserimento in relazione alla rilevanza morfologica, culturale e paesaggistica dei territori attraversati, soprattutto per alcuni sostegno collocati in posizioni elevate e dominanti in corrispondenza di alcuni colli boscati, percepibili da alcuni tratti della viabilità e che interferivano con le percezioni visuali del "Castelliere". Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV – infrastrutture e sistemi di rete, all'atto della presentazione dell'istanza di riattivazione del procedimento e all'acquisizione dell'accertamento dell'ammissibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione urbanistica, ha comunicato che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso alle amministrazioni competenti la nuova versione aggiornata del progetto, che recepisce le modifiche richieste dal Decreto di Compatibilità Ambientale, segnatamente quelle della Provincia autonoma di Trento, fatte proprie dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Dal punto di vista normativo, il Piano urbanistico provinciale classifica l'area tra quelle sottoposte al vincolo della tutela ambientale e ricadenti nelle aree agricole, a bosco, di protezione fluviale e nei siti e zone di Rete Natura 2000 (Assizi). Per la Carta di sintesi geologica, il tracciato attraversa delle aree a moderata, bassa ed elevata pericolosità idrogeologica. Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici comunali (PRG) il tracciato di progetto attraversa aree a bosco dei Comuni di Vignola-Falesina e di Baselga di Piné, aree agricole e a bosco dei Comuni di Civezzano e di Pergine Valsugana. Per gli aspetti idrogeologici, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ha provveduto a chiedere al Servizio Geologico e al Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento, una valutazione di merito e sulla compatibilità degli interventi rispetto alle criticità evidenziate dalla Carta di sintesi geologica. Per quanto riguarda invece i vincoli dei beni culturali e archeologici, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha provveduto ad acquisire le valutazioni di merito della competente Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

A termini dell'art. 20 del D.P.R. 22.3.1974, n. 381, trattandosi di elettrodotti di competenza statale, l'accertamento della compatibilità urbanistica e l'autorizzazione paesaggistica vengono rilasciate dalla Giunta provinciale d'intesa con l'Amministrazione statale competente.

Per le opere in esame è stata richiesta ai Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Piné e Vignola-Falesina, territorialmente interessati dal passaggio del nuovo elettrodotto, la verifica della compatibilità delle stesse con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 96 "*linee elettriche*", della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Il Comune di Pergine Valsugana, Direzione Pianificazione e gestione del territorio, con nota prot. n. PCU-2-2019, di data 26 marzo 2019 – acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale, di cui al verbale n. 12/2019, di data 20 marzo 2019 - ha dichiarato, ai sensi delle citate disposizioni normative, che le opere sono compatibili con le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comune di Civezzano, con nota prot. n. 3320/VI.3, di data 1 aprile 2019 – acquisito il parere favorevole della Commissione edilizia comunale, di cui al verbale n. 3, di data 19 marzo 2019, parere n. 7 - ha dichiarato, ai sensi delle citate disposizioni normative, che le opere sono

compatibili con le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comune di Vignola-Falesina, Direzione Pianificazione e gestione del territorio, con nota prot. n. 781, di data 11 aprile 2019 – acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale, di cui al verbale n. 12/2019, di data 20 marzo 2019 - ha dichiarato, ai sensi delle citate disposizioni normative, che le opere sono compatibili con le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comune di Baselga di Piné, con nota prot. n. c\_a694-4477/6.2, di data 2 maggio 2019, ha dichiarato, ai sensi delle citate disposizioni normative, che le opere sono compatibili con le previsioni e le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Con riferimento al Piano Urbanistico Provinciale, approvato con L.P. 27 maggio 2008, n. 5, si osserva che l'articolo 46 delle relative norme di attuazione ammette la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché compatibili con la disciplina delle invarianti prevista dall'articolo 8 delle medesime norme attuative e ferme restando le disposizioni speciali stabilite dagli articoli 15, 16, 17 e 18 delle stesse disposizioni normative. L'elettrodotto in esame interessa aree ad elevata pericolosità idrogeologica e di protezione fluviale. Per quanto concerne le criticità geologiche e idrologiche evidenziate dalla Carta di sintesi della pericolosità, si osserva che il medesimo articolo 46 "*Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive*" delle norme di attuazione del PUP, non esclude la possibilità di realizzare in questi territori opere di infrastrutturazione, purché compatibili con la disciplina delle invarianti e ferme restando le disposizioni speciali di cui all'articolo 15 e seguenti delle medesime norme attuative. Il Comma 3, dell'articolo 15 "*Aree con penalità elevate*" delle predette norme del PUP, consente attività di trasformazione edilizia e urbanistica in deroga ai divieti e previo apposito studio di compatibilità che analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo, architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, comunque previa autorizzazione della Provincia, per opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo. Nel caso in esame si osserva peraltro che le opere previste riguardando interventi prevalentemente aerei, con l'infissione al suolo di nuovi sostegni e il rifacimento dell'elettrodotto pressoché sul medesimo tracciato attuale. Il progetto ha tuttavia già espletato la procedura di Valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale ed ha ottenuto la compatibilità ambientale con prescrizioni con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 223, del 31 agosto 2017. Nelle fasi istruttorie, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha in ogni caso richiesto apposito pronunciamento da parte del Servizio Bacini montani e del Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento. Il Servizio Geologico, con nota prot. n. S049/17.13-2019-1/GT/188194, di data 21 marzo 2019, ha evidenziato che solo i sostegni 30A, 38A e 39A ricadono in aree ad elevata pericolosità geologica, ma buona parte del tracciato è sottoposto al pericolo di caduta massi, come evidenziato anche nella relazione geologica preliminare redatta dal dott. Alfonso Russi. Dato il carattere preliminare della relazione, la posizione di ogni sostegno è confrontata con il risultato di una modellazione di caduta massi tridimensionale e per alcuni sostegni (in particolare quelli contraddistinti con i n. 30A, 31A, 38A, 39A, 45A, 47B E 48A) è indicata la necessità di provvedere ad una difesa da realizzarsi con barriere paramassi, per le quali sono riportate le caratteristiche principali. Non vengono invece affrontati altri aspetti generalmente inclusi in una relazione geologica, quali quello geotecnico dei terreni (o rocce) di fondazione, della stabilità dei versanti, degli aspetti idrogeologici e sismici. Entrando più nel dettaglio dell'aspetto della caduta massi si è rilevato che il sostegno n. 29A, che sulla relazione geologica preliminare viene indicato a valle della strada provinciale e di una barriera paramassi esistente, nel progetto è invece situato a monte di entrambe. Questo impone di realizzare un'opera di difesa anche per questo

sostegno. Si fa tuttavia notare che nell'area a monte di tale sostegno, in prossimità della rocca, sono stati osservati ingenti volumetrie potenzialmente instabili. Il sostegno n. 30A, ora collocato appena sotto alle pareti della rocca medesima, potrebbe forse essere difeso più proficuamente con opere di difesa attiva o, in alternativa, spostato sulla sommità del dosso vicino. Si fa notare inoltre che i sostegni 42A, 45A e 47B ricadono in area di rispetto idrogeologico di alcune sorgenti utilizzate a scopo potabile, come indicato nella Carta delle Risorse idriche del PUP. Sarà dunque necessario adottare tutti gli accorgimenti del caso per evitare danni, anche solo temporanei, a queste risorse idriche. Si condivide infine la necessità che, come riportato alle conclusioni della relazione geologica, prima della successiva fase progettuale sia redatta una relazione geologica di dettaglio a valle dell'esecuzione di campagne di indagini geognostiche, in accordo e con le modalità previste dalle norme NTC2018. Si ritiene pertanto l'indagine preliminare, fatte salve le osservazioni sopra espresse, congrua allo scopo e si formula parere favorevole.

Il parere del Servizio Bacini montani è stato acquisito invece all'interno della Conferenza di Servizi del 19 aprile 2019, appositamente convocata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota di data 9 aprile 2019 prot. S013/2019/230207/2.4-2019-ES /27/19). Il predetto Servizio ha espresso in merito al progetto in esame un parere nel complesso favorevole alla realizzazione dell'intervento, confermando tuttavia le prescrizioni già impartite e riprese nella deliberazione della Giunta provinciale n. 28, di data 22 gennaio 2016 - all'interno della procedura di VIA di competenza statale che il progetto definitivo aveva all'epoca espletato - ed in particolare:

- in merito agli attraversamenti dei corsi d'acqua con le linee elettriche, non potrà essere costituito alcun diritto di servitù sul demanio idrico provinciale, ma dovrà essere rilasciato un provvedimento di concessione ai sensi della L.P. 18/1976 e s.m., sulla base del progetto esecutivo;
- il taglio della vegetazione ed eventuali altre opere di manutenzione in corrispondenza delle linee elettriche dovrà essere effettuato dall'Ente proprietario e/o gestore della linea, senza alcun tipo di onere per l'Amministrazione concedente;
- dovranno essere garantite le distanze previste per le linee elettriche a norma di legge al di sopra della massima elevazione degli argini o delle sponde;
- i tralicci di sostegno dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di rispetto di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio superiore di sponda;
- tutti i materiali di risulta, derivanti dalle attività di realizzazione delle nuove opere e di demolizione di quelle esistenti, dovranno essere smaltiti al di fuori delle pertinenze idrauliche.

Rileva inoltre che:

- la Relazione geologica presentata è solo preliminare e non affronta in nessun modo le problematiche legate ai corsi d'acqua;
- si dovrà presentare il progetto esecutivo per le eventuali concessioni e autorizzazioni ai sensi della L.P. 18/1976 (attraversamenti dei corsi d'acqua pubblici e demaniali, oppure gli interventi in fascia di rispetto idraulico), nonché la rappresentazione particolare di ogni singolo traliccio (ingombri, distanze dagli argini, attraversamenti aerei ecc).

Per quanto riguarda il parere del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, infine anch'esso invitato alla Conferenza di Servizi istruttoria del 19 aprile 2019, non avendo partecipato alla seduta, né presentato alcun pronunciamento formale in merito, sulla base delle disposizioni dell'articolo 16 quater, comma 5, della l.p. 23/1992, si considera acquisito l'assenso della Struttura alla realizzazione degli interventi proposti.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ha trasmesso il proprio parere con nota – prot. n. S120/2019/253215/2.4-2019-227/AF, di data 17 aprile 2019, con la quale ha confermato di fatto i pareri precedentemente espressi – in data 1 dicembre 2014, prot. n. 636349 e quello successivo di data 14 settembre 2015, prot. n. 466289 – all'interno del procedimento di Valutazione dell'impatto ambientale conclusosi, per la parte di competenza della Provincia Autonoma di Trento, con verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 28, di data 22 gennaio 2016.

*L'articolo 68 “procedimento di rilascio dell'autorizzazione per opere di competenza statale, regionale o provinciale” della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 “legge provinciale per il governo del*

*territorio*” stabilisce che compete alla Giunta provinciale, sentita la Sottocommissione della CUP, il rilascio delle autorizzazioni riguardanti le opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione e che i relativi provvedimenti vengono emessi d’intesa con le amministrazioni interessate. La CUP (Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio), per la materia della tutela del paesaggio, agisce attraverso una Sottocommissione per il paesaggio.

La Sottocommissione della CUP, esaminati gli elaborati allegati alla proposta in esame, considerate le modalità di realizzazione delle opere, visto lo stato dei luoghi, visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – n. 223, di data 31 agosto 2017, che ha accertato la compatibilità ambientale del progetto con prescrizioni, visto il precedente pronunciamento dal punto di vista paesaggistico-ambientale della Sottocommissione della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio n. 220/14, di data 26 novembre 2014 sul tracciato in esame, vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 28, del 22 gennaio 2016 con la quale veniva espresso parere favorevole a riguardo della compatibilità ambientale con prescrizione per le opere in questione, sotto il profilo della tutela del vincolo paesaggistico esprime le seguenti considerazioni:

la richiesta in esame riguarda, come detto, l’approvazione definitiva del progetto per la costruzione e l’esercizio di un tratto di elettrodotto aereo ad alta tensione, denominato “Borgo Valsugana – Lavis”, nel settore che interessa i Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Piné e di Vignola-Falesina, mediante la delocalizzazione di un tratto dell’elettrodotto esistente che attualmente attraversa aree e territori abitati ed urbanizzati, soprattutto nei Comuni di Civezzano e di Pergine Valsugana. Sul precedente progetto preso in esame nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale, che si è concluso poi con l’accertamento della compatibilità ambientale con prescrizioni nazionale – di cui al Decreto ministeriali più volte citato nelle premesse - la Sottocommissione della CUP aveva espresso una valutazione in termini generali favorevole per gli aspetti riguardanti la tutela del paesaggio, pur evidenziando la necessità di operare alcune modifiche più che altro riferite ad alcuni sostegni puntuali che interferivano in maniera piuttosto evidente con le percezioni panoramiche di alcuni settori del territorio provinciale o con elementi significativi sotto il profilo culturale e storico. La Sottocommissione aveva riscontrato nel progetto un significativo miglioramento delle interferenze prodotto dall’attuale elettrodotto nei confronti del Castello di Pergine. Tuttavia aveva rilevato anche che la collocazione di alcuni tralicci proprio sulla sommità di alcuni colli o crinali interferivano in maniera piuttosto evidente col quadro ambientale e paesaggistico del contesto. Altri tralicci interferivano in particolare con un avancorpo roccioso particolarmente emergente, esteso e visibile dal contesto di vasta area della “Croce della Rocca”. Per questi aspetti la SottoCUP aveva suggerito una ricollocazione dei tralicci più critici, chiedendo un abbassamento di quota per ridurre l’emergenza visiva sullo skiline della montagna ed evitare interferenze con gli elementi significativi naturali che caratterizzano il territorio attraversato. Tali indicazioni sono state, come detto, recepite sia nella deliberazione della Giunta provinciale che nell’atto finale del Ministero e quindi le valutazioni di merito sull’attuale soluzione progettuale definitiva, vanno indirizzate alla verifica di ottemperanza da parte della Società proponente in tale direzione e del relativo adeguamento della soluzione progettuale. Valutata la documentazione progettuale prodotta, pur riscontrando come il nuovo elettrodotto interessi ambiti aperti ancora sostanzialmente integri e determini in ogni caso una intromissione antropica sul territorio naturale – peraltro per buona parte compensata dalla demolizione di un tratto considerevole di linea aerea che attraversa ambiti anche fittamente abitati – con conseguente significativo miglioramento della qualità della vita delle popolazioni interessate, tenuto presente che per tali opere è stata in ogni caso dichiarata la compatibilità ambientale, la Sottocommissione ritiene che le modifiche apportate al progetto originario abbiano recepito in maniera sostanziale le indicazioni contenute nel procedimento di VIA Nazionale e che quindi la valutazione paesaggistica dell’intervento possa essere nel complesso positiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto dell’importanza della delocalizzazione del tratto di elettrodotto rispetto ad aree anche densamente popolate, del fatto che per la proposta in esame è

stata accertata a livello Nazionale la compatibilità ambientale con prescrizioni, che per le questioni paesaggistiche la soluzione proposta ha recepito le indicazioni contenute nel precitato provvedimento, posto che dalle analisi della proposta progettuale e dalle valutazioni effettuate sul contesto in cui viene inserita la nuova linea aerea non emergono criticità particolari o tali da determinare dei pregiudizi evidenti sotto il profilo paesaggistico-ambientale e che per gli aspetti urbanistici l'intervento è comunque compatibile con le previsioni degli strumenti di pianificazione, si ritiene che quanto previsto possa essere valutato in maniera favorevole, non riscontrando elementi tali da pregiudicare in maniera evidente il quadro paesaggistico attuale.

Sulla base dei pareri resi dai Comuni di Pergine Valsugana, di Civezzano, di Baselga di Piné e di Vignola-Falesina, dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (SottoCUP), riguardante l'ammissibilità degli interventi richiesti per la tutela del paesaggio, preso atto dei pareri preliminari favorevoli espressi dal Servizio Geologico, dal Servizio Bacini montani e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, pur con la necessità di produrre specifiche istanze per l'acquisizione del nulla-osta definitivo – ove necessario – e del rispetto degli adempimenti contenuti nei pronunciamenti dei vari Servizi in merito all'esecuzione di quanto richiesto, acquisito il parere favorevole del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette nelle forme stabilite dall'articolo 16 quater, comma 5, della l.p. 23/1992, il Relatore ritiene conseguentemente di poter accertare la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica rispettivamente ai sensi degli articoli 68 e 96 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 *“legge provinciale per il governo del territorio”*, d'intesa con l'Amministrazione Statale interessata, per le opere riguardanti la costruzione e l'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto aereo a 220 kV, denominato “Borgo Valsugana – Lavis”, nei Comuni catastali di Civezzano, Pergine (Pergine Valsugana), Baselga di Piné e Vignola-Falesina, nel rispetto di quanto evidenziato nelle premesse.

Si dà atto che il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 *“Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale”* della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. *“legge provinciale per il governo del territorio”* e di accertamento della compatibilità con gli strumenti di pianificazione e regolamenti edilizi, di cui all'articolo 96 *“Linee elettriche”*, sempre della l.p. 15/2015 e ss.mm., della durata di 90 giorni ed iniziato il giorno 8 febbraio 2019, sulla base anche dell'iter necessario per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'adozione del provvedimento della Giunta provinciale, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento. Si dà atto altresì che, a causa dell'iter istruttorio complesso, il quale ha richiesto approfondimenti istruttori e l'acquisizione di pareri interni, la convocazione di una Conferenza di Servizi che non hanno determinato l'interruzione dell'iter dell'istanza, del ritardo di talune Strutture nell'espressione del pronunciamento di propria competenza, i termini per la conclusione del procedimento sono stati superati di 16 giorni, in quanto dopo l'acquisizione di tutti i pronunciamenti richiesti, la Giunta provinciale ha potuto deliberare in merito solamente in data successiva a quella della scadenza del procedimento stesso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15 *“legge provinciale per il governo del territorio”* ed in particolare gli articoli 68 e 96;
- visto il Piano urbanistico provinciale;

- visto l'art. 20 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
- visti i pareri della Sottocommissione della CUP n. 27/19, di data 24 aprile 2019, dei Comuni di Pergine Valsugana, Civezzano, Baselga di Piné e Vignola-Falesina, dei Servizi e delle Strutture della Provincia autonoma di Trento;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## d e l i b e r a

1. di accertare, per le motivazioni in premessa riportate, la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 96 *“linee elettriche”*, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 *“legge provinciale per il governo del territorio”*, per le opere riguardanti la costruzione e l'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto aereo a 220 kV, denominato “Borgo Valsugana – Lavis”, nei Comuni catastali di Civezzano, Pergine (Pergine Valsugana), Baselga di Piné e Vignola-Falesina;
2. di rilasciare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV – infrastrutture e sistemi di rete – e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, entrambi con sede a Roma, l'autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto di cui al precedente punto 1), d'intesa con l'Amministrazione Statale competente, ai sensi dell'articolo 68 *“procedimento di rilascio dell'autorizzazione per opere di competenza statale, regionale o provinciale”* sempre della medesima l.p. 15/2015 per il governo del territorio, in conformità al parere espresso dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, con verbale di deliberazione n. 27/19, di data 24 aprile 2019, richiamato nelle premesse.
3. di fare obbligo alla Società esecutrice dell'intervento (Terna S.p.A.) di produrre, prima dell'inizio lavori e di ottemperare nel corso dell'esecuzione degli stessi, le istanze, i documenti o quant'altro richiesto ed indicato nei pronunciamenti dei competenti Servizio Geologico, dal Servizio Bacini montani e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento.



Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace